



SENT. 31/2024

REPVBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Paola Lo Giudice,
quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia
contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

in data 12 marzo 2024

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20607** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

proposto dalla dott.ssa OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Federico
Cinque (c.f. CNQFRC71D06A345Z) del Foro di L'Aquila,

contro

Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.: 80078750587), in
persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso
dall'avv. Emanuela Capannolo (C.F. CPNMNL67E42A345R) della propria
Avvocatura.

PREMESSO CHE

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, titolare di trattamento
pensionistico di reversibilità, contestava la legittimità del recupero di indebito,
disposto dall'Inps con provvedimenti del 23 dicembre 2020, relativamente al
trattamento percepito nel 2018 (per euro 12.720,60) e del 3 novembre 2021,

relativamente al trattamento percepito nel 2019 (per euro 12.707,18).

Chiedeva, quindi, la restituzione di tutto quanto trattenuto sulla sua pensione

dal febbraio 2021 in poi, con vittoria delle spese.

Il recupero era stato disposto dall'Inps in applicazione della Tabella F allegata alla l. n. 335/1995 (art. 1, comma 41), in considerazione del cumulo di redditi relativi agli anni 2017 e 2018, dichiarati dall'interessata nei mod. 730/2018 e 730/2019. La ricorrente invocava il principio dell'affidamento e dell'irripetibilità delle somme pagate su una pensione definitiva, nonché la violazione da parte dell'Inps delle disposizioni e dei termini da lui stesso indicati (circ. n. 47 del 16 marzo 2018), evidenziando che il possesso di redditi personali era stato dalla stessa dichiarato fin dalla domanda di pensione di reversibilità (a gennaio 2017) ed anche successivamente. Faceva altresì presente che solo a decorrere dal mese di gennaio 2022 l'Istituto aveva regolarizzato il trattamento pensionistico.

Rappresentava che per analoga fattispecie, relativa al recupero di indebito sul trattamento pensionistico di reversibilità percepito nel 2017 in considerazione del cumulo dei redditi percepiti nel 2016, richiesto dall'Inps con comunicazione del 21 novembre 2019, aveva proposto ricorso dinanzi a questa Corte, affermando l'irripetibilità dell'indebito. Su invito del giudice, detta controversia si era conclusa con una conciliazione tra le parti, in base alla quale l'Istituto aveva trattenuto il 75 per cento delle somme indebitamente erogate, lasciando alla ricorrente il restante 25 per cento (cfr. sent. di questa Sezione n. 265/2021).

2. L'Inps si costituiva in giudizio con memoria del 17 novembre 2023, affermando che il recupero non era intempestivo, essendo stato effettuato

nel rispetto dell'art. 13, l. n. 412/1991, riportandosi alla sentenza di questa Corte a Sezioni Riunite n. 4/QM/2008, e richiamando la necessità di tenere conto dei tempi tecnici necessari per l'acquisizione dei dati reddituali del soggetto titolare dei trattamenti pensionistici.

Pur considerando la verifica reddituale intervenuta oltre i previsti termini e dunque non ritenendo provvisorio il trattamento pensionistico, ai fini dell'irripetibilità dell'indebito doveva essere comunque accertata la buona fede del beneficiario e la sussistenza di un legittimo affidamento da tutelare. Secondo l'Inps occorre a tal fine considerare la minima sfasatura temporale tra la disponibilità dei dati reddituali dichiarati e i provvedimenti di recupero, gli elevati redditi dalla ricorrente diversi da quelli da pensione e il titolo di studio della medesima. Stanti le caratteristiche oggettive e soggettive di formazione dell'indebito, nella fattispecie non era ravvisabile l'affidamento della percipiente.

3. All'esito dell'udienza del 28 novembre 2023, acquisita la disponibilità delle parti a tentare una soluzione conciliativa e tenuto conto della precedente intervenuta conciliazione per analoga fattispecie relativa ad altra annualità con la citata sentenza n. 265/2021, questo giudice adottava l'ordinanza n. 21/2023 del 6 dicembre 2023, con la quale formulava alle parti una proposta conciliativa (proponendo analoghe condizioni a quelle di cui alla citata sentenza n. 265/2021), individuando l'udienza del 12 marzo 2024 per la definizione bonaria della controversia o, in caso di mancata adesione delle parti, per la decisione della stessa.

4. Con memoria del 1° marzo 2024 l'Inps rappresentava che, con nota del 20 febbraio 2024, il direttore provinciale di sede, competente ad

esprimersi sulla richiamata proposta, aveva rappresentato di non poter pervenire ad una conciliazione della lite in quanto nella fattispecie in esame la ricorrente non poteva invocare la buona fede. Aveva altresì affermato che, “non avendo comunicato il reddito relativo all’anno 2018”, l’Istituto “ha effettuato la verifica con i dati forniti dall’amministrazione finanziaria ed ha proceduto, in base a quanto disposto dall’art. 13, c. 2 l. 412/90, alla notifica dell’indebito”, richiamando i termini ivi previsti.

L’Istituto si è quindi riportato alla memoria di costituzione, insistendo per il rigetto del ricorso.

5. Con memoria del 1° marzo 2024 la ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, evidenziando la tardività della richiesta dell’Inps, stante la comunicazione del proprio reddito fin dal momento di presentazione della domanda di reversibilità e avendo sempre tempestivamente presentato le dichiarazioni dei redditi. Ribadiva altresì la piena osservanza dei canoni di buona fede, correttezza e leale collaborazione, così escludendo la legittimità del recupero.

6. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2024, con l’assistenza della sig.ra Velia Volpe in qualità di segretario di udienza, come da verbale, sono comparsi l’avv. Cinque per la ricorrente e l’avv. Capannolo per l’Inps, che hanno confermato le rispettive posizioni.

All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la tempestività della notifica dei provvedimenti del 23 dicembre 2020 e del 3 novembre 2021, con i quali

l'Inps ha disposto a carico della ricorrente il recupero di somme indebitamente percepite a titolo di pensione di reversibilità rispettivamente negli anni 2018 e 2019, a seguito del superamento dei limiti di reddito di cui alla l. n. 335/1995, Tabella F, sulla base dei redditi percepiti nel 2017 e nel 2018 (e dichiarati negli anni 2018 e 2019).

2. Si rammenta che l'art. 1, comma 41, della l. n. 335/1995 ha introdotto limiti diversificati, indicati nella Tabella F allegata, alla piena cumulabilità dei trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti con il reddito del beneficiario (limiti che non si applicano qualora tra i beneficiari vi siano figli minori, studenti o inabili). Per la sua applicazione la norma implica, oltre al preliminare accertamento della sussistenza del diritto del beneficiario a fruire del trattamento di reversibilità, la previa liquidazione di detto trattamento. Tale liquidazione è sottoposta all'ulteriore calcolo percentuale, in relazione ai limiti di cumulabilità fissati dalla Tabella F, al fine di individuare il trattamento di reversibilità effettivamente spettante e da erogare concretamente. Dunque, come chiarito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 4/2008/QM, proprio per la natura dei presupposti dei limiti di cumulabilità fissati da detta norma, la sua applicazione implica per l'amministrazione "accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale e di periodica cadenza, cui assoggettare tutte le partite di pensione appartenenti alla categoria dei «trattamenti pensionistici ai superstiti», mediante immissione di dati ed elaborazioni da eseguire, senza adozione di provvedimento formale, a cura del competente centro di calcolo dell'Ente previdenziale previa acquisizione delle relative informazioni".

Secondo tale sentenza, l'attività che l'amministrazione espleta a tal

riguardo rientra nelle previsioni di cui agli artt. 9, l. n. 428/1985 e 5, d.p.r. n. 429/1986, concernenti le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale. Pertanto, “alla predetta normativa occorre (...) far riferimento anche per individuare i principi applicabili in tema di recupero di indebiti pensionistici erogati oltre i limiti di cumulabilità fissati dalla suindicata novella del 1995”. Dunque, “l’Amministrazione dispone del termine di un anno per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine (art. 9, secondo comma, della legge 7 agosto 1985 n. 428 e art. 5, quarto comma, del d.P.R. 8 luglio 1986 n. 429), sicché nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario, nel corso di detto arco temporale annuale, nella stabilizzazione e nella giustizia del trattamento percepito (proprio in quanto provvisorio e in via di revisione sulla base dei dati prodotti), né può al riguardo rilevare l’eventuale elemento soggettivo della buona fede, in quanto il recupero di eventuali indebiti maturati entro il termine annuale di che trattasi trova causa e legittimazione nella stessa *ratio* del dettato normativo”.

Il predetto termine annuale “va considerato come l’arco di tempo, ragionevolmente individuato dal legislatore, entro il quale, da un lato, l’Amministrazione deve procedere al controllo e alla revisione dei dati acquisiti, al fine di applicare la normativa di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, e, dall’altro, il trattamento pensionistico erogato resta temporaneamente caratterizzato da una connotazione di provvisorietà tale da non poter comportare l’affidamento del beneficiario in ordine alla correttezza

della liquidazione e da legittimare conseguentemente, a prescindere dall'elemento soggettivo del percipiente, eventuali recuperi di indebiti maturati nelle more della revisione contabile della partita pensionistica". Nel contempo, "alla scadenza del termine annuale di che trattasi si conclude *ex lege* il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica disposta con procedura automatizzata, con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità naturalmente collegata a detta fase, sicché il recupero di indebiti maturati oltre tale scadenza, pur rientrando tra le azioni di titolarità della p.a., resta comunque condizionato - secondo una lettura teleologica della norma funzionale alla *ratio legis* (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 166 del 1996 cit.) - dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario di trattamento di reversibilità che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico, e ciò dovendosi riconoscere adeguata tutela a quei titolari dei predetti trattamenti i quali, pur avendo assolto (spontaneamente ovvero su richiesta dell'Istituto previdenziale) agli obblighi di comunicazione previsti per legge, si trovino ad essere destinatari, anche dopo la scadenza del termine annuale predetto (e a volte a ben più notevole distanza di tempo), di provvedimenti di recupero di indebiti formatisi e accumulatisi senza alcuna loro negligenza, piuttosto dovuti ad errori addebitabili all'inerzia della pubblica amministrazione, protrattasi oltre l'univoco limite temporale ragionevolmente fissato dal legislatore".

La previsione di un simile termine di provvisorietà deriva dalla fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui la pensione deve essere erogata e il momento in cui il superamento del limite reddituale può essere accertato, con la conseguente necessità di tempi tecnici per l'effettiva

acquisizione e per l'immissione nei circuiti contabili di dati reddituali prodotti a fini previdenziali. La richiamata sentenza delle SS.RR. ha in proposito reputato utilizzabile, "quale criterio di orientamento per valutare la ragionevole durata dei «tempi tecnici» necessari, l'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, per il quale «l'Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza»".

Appare opportuno precisare che "mentre non v'è alcun dubbio circa la durata (massima) del termine per l'attività di recupero - che va conclusa «entro l'anno successivo» a quello in cui la predetta verifica è stata (o avrebbe dovuto essere) effettuata ..., la disposizione in parola non precisa affatto la durata dell'attività di verifica né la sua decorrenza, limitandosi a prescrivere che l'Istituto previdenziale «procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati», ove il termine «annualmente» dev'essere inteso, secondo il suo significato letterale, come mera cadenza temporale (ogni anno, anno per anno, una volta l'anno). Ciò vuol dire che l'Istituto non ha a disposizione un intero anno per procedere alla lavorazione ma soltanto che può procedere a tale verifica di anno in anno (e non, ad esempio ogni mese, ogni due mesi, eccetera)" (Sez. III appello, sent. n. 55/2023).

In tale ottica, il sistema impone al beneficiario del trattamento pensionistico di reversibilità un onere di collaborazione attiva, che si manifesta nell'obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che comporti la

cessazione del pagamento o la variazione della pensione stessa, disponendo che “il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del beneficiario legittima il recupero di eventuali indebiti da parte dell’Amministrazione in base agli ordinari criteri di ripetibilità, mancando in tal caso i presupposti per l’applicazione al riguardo di disposizioni speciali mitigatrici e derogatrici” (SS.RR., sent. n. 4/2008/QM).

Detto obbligo può ritenersi assolto mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che “nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all’Amministrazione Finanziaria tutti i redditi incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un’ulteriore dichiarazione all’Inps” (Sez. Umbria, sent. n. 78/2021; cfr. anche circolare Inps n. 195/2015).

Non può in proposito condividersi la prospettazione dell’Istituto, secondo cui il termine annuale per l’effettuazione dei controlli decorrerebbe non dal momento in cui i dati reddituali sono disponibili (cioè, dalla presentazione della dichiarazione), bensì dal momento in cui i dati diventano *certi* in quanto irretrattabili, a seguito del decorso del termine per un eventuale ravvedimento operoso da parte del contribuente. Infatti, sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata all’Agenzia delle Entrate, l’Ente previdenziale può effettuare i propri riscontri e assumere le conseguenti iniziative, potendo ritenere il dato reddituale come completo. Tale assunto non viene meno in considerazione della possibilità richiamata dall’Istituto, meramente eventuale, per il contribuente di modificare i dati dichiarati, nei termini, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, mediante l’istituto del ravvedimento operoso; così come non viene meno, si

aggiunga, in considerazione della possibilità per l'Agenzia delle Entrate di intervenire con atti di rettifica delle dichiarazioni presentate.

Quanto alla conoscibilità dei redditi percepiti e dichiarati da parte dell'Inps, occorre altresì sottolineare che, ai sensi dell'art. 15, d.l. n. 78/2009, “a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'Inps e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”. In particolare, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile all'Inps la consultazione dei modelli reddituali di ogni annualità, tramite l'applicativo Siatel PuntoFisco (operativo sin dal 2008), nell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Così richiamate le coordinate interpretative della disciplina di interesse, occorre esaminarne l'applicazione alla fattispecie in esame, alla luce delle deduzioni ed eccezioni delle parti.

La ricorrente ha regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi per tutte le annualità interessate dai recuperi. L'Inps, infatti, ne dà espressamente atto, fondando lo stesso recupero di indebito sulle risultanze delle dichiarazioni dei redditi presentate. Essendo state tali dichiarazioni

presentate nell'anno successivo a quello nel quale il reddito era stato percepito, in tale anno l'Inps poteva procedere alle verifiche, ed entro l'anno ancora successivo poteva procedere agli eventuali recuperi. Come già esposto, infatti, la presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate esaurisce gli obblighi di comunicazione del titolare del trattamento di reversibilità in relazione al possesso dei redditi ivi indicati, senza che possa affermarsi la sussistenza di ulteriori obblighi di comunicazione nei confronti dell'Inps.

Alla scadenza di tale termine, viene meno la provvisorietà del trattamento pensionistico che giustifica la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto in buona fede e il recupero resta possibile solo in presenza delle sopra richiamate condizioni. Non essendo emerso nel presente giudizio alcun ulteriore e diverso elemento idoneo ad escludere la buona fede e l'affidamento della ricorrente, il recupero delle somme indebitamente corrisposte doveva essere effettuato esclusivamente entro il sopra richiamato termine annuale, restando esclusa, in ragione della carenza dei richiamati presupposti, la possibilità di un'estensione del termine utile per effettuare gli eventuali recuperi. Deve altresì considerarsi che, come evidenziato dalla ricorrente, il possesso dei redditi era stato già espressamente rappresentato all'Istituto previdenziale. Va altresì sottolineato che il primo provvedimento di recupero dell'Inps relativo all'annualità per la quale è intervenuta la conciliazione di cui alla citata sentenza n. 265/2021 di questa Sezione è stato adottato nel novembre 2019 e che il recupero di indebito pensionistico oggetto del presente giudizio riguarda il trattamento percepito nel 2018 e nel 2019. Il richiamo al mero possesso di un elevato

titolo di studio, o al livello dei redditi percepiti non può ritenersi di per sé sufficiente per escludere la sussistenza della buona fede.

Alla luce dei principi così esposti, il ricorso deve essere accolto. Per l'effetto, le comunicazioni di recupero dell'indebito in data 23 dicembre 2020 e 3 novembre 2021 devono ritenersi tardivamente adottate, con conseguente irripetibilità delle somme indebitamente percepite e diritto alla restituzione alla ricorrente delle somme già trattenute dall'Istituto. Sugli importi da restituire così determinati sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, se successiva, dalla data dell'effettivo recupero, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. SS.RR., sent. n. 33/2017/QM, secondo la quale nel caso in cui "siano state disposte dall'amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l'affidamento dell'interessato e, per l'effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa").

Va precisato che, sulle somme da restituire, non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, posto che non si tratta di un credito previdenziale, ma di somme dovute in virtù di una riconosciuta irripetibilità di somme indebitamente attribuite (in tal senso SS.RR., sent. n. 11/2015).

3. In considerazione del complesso quadro giurisprudenziale, tenuto conto che l'Inps, sebbene integralmente soccombente, ha esposto le proprie motivazioni per il rifiuto di addivenire alla conciliazione del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio tra le

parti, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme di cui ai provvedimenti dell'Inps di recupero dell'indebito in data in data 23 dicembre 2020 e 3 novembre 2021, con diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione di quanto già trattenute in relazione a tali provvedimenti, oltre interessi, come da motivazione;

- spese compensate.

Così deciso, nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.

Depositata in segreteria il 13/03/2024

IL GIUDICE

dott.ssa Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)